

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1764)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OTTOLENGHI, SANSONE, BARBARESCHI, CIANCA, FENOALTEA, ALBERTI, BANFI, BUSONI, CALEFFI, DI PRISCO, MILILLO e RONZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1961

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione, in occasione del centenario dell'Unità nazionale, di indulto per pene detentive e pecunarie, nonchè per sanzioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. — Il centenario dell'Unità d'Italia è una ricorrenza che non deve essere esaltata soltanto con manifestazioni esteriori, ma deve essere altresì motivo di esultanza e di legittima soddisfazione per tutti gli italiani, uniti nelle celebrazioni con spirito sereno e fidenti nei destini del nostro Paese.

Questa concordia e questa unità spirituale postulano un gesto di benevolenza e di perdono verso coloro che hanno mancato violando le leggi dello Stato; anche costoro infatti devono partecipare — sia pure in forma indiretta — alla gioia di tutto il popolo, il quale, dopo aver riacquisito la sua libertà, si accinge a consolidare giorno per giorno le istituzioni democratiche e si incammina decisamente sulla via del progresso e della giustizia sociale anche nel presupposto che una benevolenza nei confronti di chi ha delinquito potrà servire al recupero di cittadini alla attività proficua dello Stato.

Per questo, onorevoli Senatori, sembra opportuno di delegare al signor Presidente della Repubblica l'emanazione di un provvedimento di clemenza il quale consideri

tutti i cittadini come meritevoli del beneficio senza restrizioni e limitazioni.

Invero l'indulto deve essere concesso a tutti senza discriminazioni di carattere oggettivo: esso può contenere soltanto limiti di carattere soggettivo relativi a coloro i quali, per il loro comportamento antisociale reiteratamente accertato, si sono resi indegni del beneficio stesso, che, per quanto dicevamo innanzi, postula il ravvedimento del condannato.

I criteri informativi ai quali dovrebbe ispirarsi la delega al signor Presidente della Repubblica sono pertanto i seguenti:

a) concessione di un indulto per tutti i reati, sia comuni che politici, sia militari che finanziari, per tutte le pene sia pecunarie che restrittive della libertà personale;

b) esclusione di qualunque limitazione, eccettuate le particolari condizioni soggettive del condannato che lo rendano immeritevole del beneficio.

Abbiamo pensato di fissare la data del 7 settembre 1961 per la decorrenza del bene-

ficio tenendo presente che la presa di Napoli da parte dei Mille determinò in maniera trionfale il moto unitario.

Onorevoli Senatori, tutti i grandi eventi della Nazione sono stati suggellati da un provvedimento di clemenza.

Non può quindi mancare questo beneficio nella data che più di ogni altra assume un

valore e un significato particolarmente elevato, con la certezza che il nostro Paese, attuando la Costituzione e sviluppando le proprie attività, potrà diventare una grande Nazione, moderna, libera, nella quale le leggi siano veramente uguali per tutti.

Per questi motivi vi preghiamo di votare favorevolmente il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) nella misura di anni due per i reati politici e comunque tali ritenuti a norma dell'articolo 8 del Codice penale;

b) nella misura di anni uno per tutti i reati sia comuni che militari o finanziari.

Per i minori degli anni 18 e per coloro che abbiano superati i 70 anni di età l'indulto è elevato ad anni due;

c) nella misura massima di lire un milione per le pene pecuniarie.

Nel caso che la pena pecuniaria sia congiunta a pena detentiva il presente indulto si applica solo a quest'ultima.

Art. 2.

Coloro che per le medesime condanne abbiano usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, i benefici di cui alla presente legge vengono ridotti alla metà.

Art. 3.

Restano fermi in ogni caso gli obblighi relativi al pagamento dei diritti e dei tributi evasi per i quali siano state applicate le penalità oggetto del presente provvedimento.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il presente indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il presente indulto è applicabile ai reati commessi fino a tutto il 7 settembre 1961.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che sono condonate tutte le sanzioni di natura amministrativa o disciplinare inflitte o da infliggere per infrazioni commesse entro il 7 settembre 1961.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.